|  |
| --- |
|  |
| SCHEDA TECNICA |
| PER LA VALUTAZIONE DELLE MISURE DI AIUTO |
| ALLEGATO ALLE procedure per il coordinamento e il monitoraggio dei regimi regionali di aiuto alle imprese, la notifica alla Commissione europea e la cura dei rapporti con la stessa e con le autorità nazionali, in applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato (DGR N. 1843 DEL 30 dicembre 2016). |

**SEZIONE A**

VERIFICA DELLA NECESSITA’ DI PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE

**Tipologia atto**

Deliberazione della Giunta regionale

Provvedimento dirigenziale

**Titolo dell’atto ed eventuale indicazione delle disposizioni oggetto della scheda[[1]](#footnote-1):**

Fare clic qui per immettere testo.

**Struttura responsabile:**

Fare clic qui per immettere testo.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**NON** si procede alla compilazione della SEZIONE B della scheda tecnica in quanto:

l’Amministrazione regionale non è l’amministrazione responsabile della concessione dell’aiuto (ad esempio perché l’amministrazione si limita a trasferire risorse ad un soggetto terzo che è l’effettivo responsabile dell’attuazione della misura, e al quale si rinvia per la valutazione di competenza sugli aiuti di Stato)

l’atto non contiene gli elementi di dettaglio necessari ad effettuare la valutazione sotto il profilo degli aiuti di Stato [si rinvia pertanto la compilazione della scheda al momento dell’adozione di un atto successivo (specificare ove possibile Fare clic qui per immettere testo. )

l’atto non è rilevante per la disciplina degli aiuti di Stato in quanto:

contiene modifiche di una misura di aiuto esistente aventi carattere puramente formale e amministrativo[[2]](#footnote-2), che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto (specificare il codice dell’aiuto SA Fare clic qui per immettere testo.), oppure

dà attuazione, o apporta modifiche (aventi carattere puramente formale e amministrativo, che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto) a norme o provvedimenti per i quali la presente scheda era già stata compilata concludendo per la non sussistenza di aiuti di stato (specificare i riferimenti di tale norma o provvedimento Fare clic qui per immettere testo.) oppure

dà attuazione a norme o provvedimenti sui quali lo Stato ha già espresso una valutazione di non sussistenza di aiuti di Stato (indicare le fonti statali che contengono tale valutazioneFare clic qui per immettere testo.), oppure

dà attuazione, o apporta modifiche (aventi carattere puramente formale e amministrativo, che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto) a norme o provvedimenti che sono stati qualificati dalla Commissione europea come non configuranti aiuti di Stato (specificare il codice dell’aiuto SA. Fare clic qui per immettere testo.), oppure

è un atto di mera programmazione, oppure

ha valenza meramente organizzativa interna dell’amministrazione, oppure

ha valenza di regolazione, ad esempio di settori, senza impegno di risorse finanziarie, oppure

altro (specificare Fare clic qui per immettere testo.)

Aosta, Fare clic qui per immettere testo.

Il Dirigente

**SEZIONE B**

VALUTAZIONE DELLA MISURAcirca la presenza di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE

La Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato può fornire un utile supporto alla compilazione della presente scheda.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=IT>

1. **Descrizione dell’intervento**

**Tipologia di atto**

Fare clic qui per immettere testo.

**Obiettivo principale:**

Fare clic qui per immettere testo.

**Beneficiari diretti** (specificare se trattasi di un unico beneficiario)

Fare clic qui per immettere testo.

**Eventuali beneficiari indiretti** (nel caso in cui il soggetto che riceve materialmente l’aiuto, indicato quale beneficiario diretto, non sia l’effettivo beneficiario del vantaggio economico):

Fare clic qui per immettere testo.

**Durata:**

Fare clic qui per immettere testo.

**Stanziamento complessivo e annuale della misura:**

Fare clic qui per immettere testo.

**Breve descrizione dell’intervento e delle modalità di attuazione:**

Fare clic qui per immettere testo.

**Altre informazioni**

Fare clic qui per immettere testo.

1. **Natura di impresa del beneficiario**  **SI  NO**  **DUBBIO**

***Attenzione****: la presente sezione presuppone che siano valutati gli effetti della misura prevista dall’atto in oggetto a livello diretto e indiretto. I soggetti che traggono un vantaggio diretto o indiretto dalla misura sono definiti di seguito “beneficiari diretti o indiretti”*

*Nell’ambito del diritto della concorrenza è considerato “impresa” qualsiasi soggetto che eserciti un’attività di natura economica consistente nell’offrire beni o servizi sul mercato. Si tratta di una nozione ampia, che comprende tutte le imprese private e pubbliche e prescinde dalla natura giuridica, dalla presenza di un fine lucrativo, dalle modalità di finanziamento (pubblico o privato).*

**Con riferimento all’attività finanziata[[3]](#footnote-3) e a prescindere dalla forma giuridica, dalla finalità lucrativa o non lucrativa, dalla fonte o forma di finanziamento,** i beneficiari diretti o indiretti sono “imprese” ai sensi del diritto UE in materia di concorrenza?

**NO,** perché:

non svolgono attività economica perché non offrono beni o servizi[[4]](#footnote-4), oppure

agiscono esercitando il potere d’imperio in quanto l’attività in questione è un compito che rientra nelle funzioni essenziali dell’autorità pubblica o è ad esse connessa per la sua natura, per il suo oggetto e per le norme cui essa è soggetta

**SI,** perché svolgono attività economica perché offrono beni o servizi[[5]](#footnote-5), oppure

**DUBBIO** (spiegare)

Fare clic qui per immettere testo.

1. **Presenza di un vantaggio economico per l’impresa beneficiaria**  **SI  NO  DUBBIO**

*Perché si abbia “aiuto di Stato” occorre che uno o più soggetti qualificabili “impresa” ottengano un vantaggio dal comportamento dei pubblici poteri che non avrebbero potuto ricevere in normali condizioni di mercato. L’intervento dello Stato deve, in altri termini, contribuire a sostenere i costi che normalmente avrebbero dovuto gravare sulle risorse finanziarie proprie dell’impresa, impedendo, pertanto, che le forze presenti sul mercato spieghino i loro normali effetti. Affinché ricorra tale requisito non è necessario che vi sia un’erogazione in denaro: ogni comportamento imputabile ai pubblici poteri che si traduca in un vantaggio per le imprese è suscettibile di ricadere in tale ipotesi (es.: agevolazione fiscale o contributiva, capitalizzazione o ripianamento perdite di un’impresa pubblica, possibilità di accedere a servizi a condizioni più favorevoli, vendita o locazione di un immobile pubblico a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato, acquisto o presa in locazione di un bene o acquisizione di un servizio a condizioni non di mercato, ecc…). La nozione di vantaggio si determina in comparazione con altre imprese dello stesso Stato membro e non con imprese di un altro Stato membro.*

Il beneficiario **riceve** un vantaggio finanziario o commerciale che non avrebbe potuto ottenere sul mercato, sotto la seguente forma:

sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto)

prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato)

abbuono di interessi (contributo in conto interessi)

agevolazioni fiscali (es.: detrazioni di imposta, riduzioni della base imponibile, riduzione aliquota, differimento di imposta, esoneri fiscali, ammortamento accelerato)

partecipazione al capitale (l’apporto di nuovo capitale all’impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato)

riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali)

garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato)

estinzione o riduzione del debito

cessione di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato o acquisizione di beni o servizi a condizioni più onerose di quelle di mercato

compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark[[6]](#footnote-6)

nel caso di infrastrutture:

per il PROPRIETARIO: riduzione dei costi di costruzione, estensione, ammodernamento;

per il GESTORE: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;

per l’UTENTE: condizioni agevolate per l’accesso e la fruizione dell’infrastruttura

altro (specificare) Fare clic qui per immettere testo.

Il beneficiario **non riceve** alcun vantaggio perché (spiegare)

Fare clic qui per immettere testo.

1. **imputabilita’ pubblica e utilizzo di risorse pubbliche**

**SI**  **NO**  **DUBBIO**

*Affinché ci sia aiuto di Stato, occorre che il vantaggio sia* ***concesso dallo Stato*** *(inteso in tutte le sue articolazioni quali ministeri, regioni ed enti locali) o comunque* ***mediante risorse pubbliche****. Possono essere imputati allo Stato anche comportamenti di imprese pubbliche quando essi siano assunti in quanto rispondenti ad una missione loro assegnata dai pubblici poteri o da soggetti anche privati incaricati della gestione di risorse pubbliche o ai quali siano state conferite risorse pubbliche ai fini della loro attività a favore di imprese (es.: confidi). Sono considerate pubbliche le risorse provenienti dal bilancio statale (sempre inteso in tutte le sue articolazioni), nonché quelle gestite da entità riconducibili allo Stato o la cui utilizzazione è disciplinata da regole poste dall’autorità pubblica.*

**Imputabilità pubblica**

La risposta è **SI** se si verifica almeno una delle seguenti situazioni:

il vantaggio è concesso direttamente dall’Autorità pubblica in quanto parte integrante dell’amministrazione pubblica (es.: strutture regionali)

il vantaggio è concesso attraverso intermediari che agiscono sotto il controllo dell’Autorità pubblica o cui l’autorità pubblica abbia conferito risorse da utilizzare a beneficio delle imprese

**Natura pubblica delle risorse**

La risposta è **SI** se si verifica almeno una delle seguenti situazioni:

il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico (statale, regionale, Fondi strutturali e di investimento europei, ecc…), oppure

il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall’Autorità pubblica (es: tributi parafiscali o contributi obbligatori imposti per legge), ma sulle quali l’Autorità pubblica esercita un’influenza dominante

1. **Selettività**  **SI**  **NO**  **DUBBIO**

*Affinché rientri nel campo di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, un aiuto deve avere come effetto quello di* ***favorire talune imprese o talune produzioni.*** *Sono, pertanto, escluse le misure “generali”. Una misura operativa su una parte limitata del territorio nazionale è in linea di principio selettiva, ad eccezione delle misure fiscali per le quali il sistema nazionale accordi autonomia all’amministrazione che istituisce la misura.*

**Assenza di selettività** (risposta **NO**)

la misura è una misura generale di cui possono beneficiare tutte le imprese e quindi non è selettiva[[7]](#footnote-7)

**Presenza di selettività** (risposta **SI**)

la misura NON è generale perché beneficiano in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese individuate:

per identità (aiuti ad hoc)

per dimensione (PMI, grandi imprese)

per settore economico o attività (indicare quali) Fare clic qui per immettere testo.

per area geografica (indicare quale) Fare clic qui per immettere testo.

altro (specificare) Fare clic qui per immettere testo.

1. **Alterazione della concorrenza**  **SI**  **NO**  **DUBBIO**

**SI** la misura **ALTERA la concorrenza**

***Nota Bene****: la Commissione europea presume una distorsione della concorrenza ai sensi dell’articolo 107 del TFUE non appena lo Stato concede un vantaggio finanziario a un’impresa in un settore liberalizzato dove c’è, o potrebbe esserci, una situazione di concorrenza: se si è risposto “sì” al criterio del vantaggio economico, si considera automaticamente soddisfatto anche il presente criterio.*

**DUBBIO** (spiegare)

Fare clic qui per immettere testo.

1. **Distorsione degli scambi tra stati membri**  **SI**  **NO**  **DUBBIO**

**NO** la misura **NON incide** sugli scambi tra Stati membri perché le conseguenze potenziali dell’aiuto hanno carattere prettamente locale e presentano un interesse limitato dal punto di vista degli scambi tra Stati membri dell’Unione in quanto *[NOTA: le seguenti 3 condizioni devono sussistere cumulativamente]*:

il beneficiario fornisce beni o servizi in un’area geograficamente limitata del territorio nazionale, e

l’attività oggetto dell’aiuto non è tale da attirare un numero significativo di clienti da altri Stati membri che avrebbero un’alternativa comparabile nei paesi di provenienza e/o non si avvale di fornitori provenienti da altri Stati membri, e

è prevedibile, sulla base di evidenze concrete relative agli scambi nel settore rilevante, che la misura abbia un effetto marginale sugli investimenti o sull’insediamento provenienti da altri Stati membri

**SI** la misura **incide** sugli scambi tra Stati membri perché le conseguenze potenziali dell’aiuto hanno carattere transfrontaliero che presentano un interesse dal punto di vista degli scambi tra Stati membri dell’Unione in quanto *[NOTA: è sufficiente si verifichi anche solo una delle seguenti condizioni]:*

il beneficiario fornisce beni o servizi anche al di fuori del territorio nazionale, oppure

l’attività oggetto dell’aiuto è tale da attirare un numero significativo di clienti da altri Stati membri che avrebbero un’alternativa comparabile nei paesi di provenienza e/o si avvale di fornitori provenienti da altri Stati membri, oppure

è prevedibile, sulla base di evidenze concrete relative agli scambi nel settore rilevante, che la misura abbia un effetto NON marginale sugli investimenti o sull’insediamento provenienti da altri Stati membri

**DUBBIO** (spiegare)

Fare clic qui per immettere testo.

1. **Osservazioni aggiuntive**

Fare clic qui per immettere testo.

1. **Conclusioni**

Si ritiene che la misura non configura aiuto di Stato (se si è risposto NO ad almeno un criterio)

Si ritiene che la misura **configuri** aiuto di Stato (se si è risposto SI’ a **tutti** i criteri).

La struttura competente intende attuare la misura con il seguente strumento:

*De minimis*:

Regolamento (UE) 1407/2013 (De minimis generale) oppure

Regolamento(UE) 360/2012 (De minimis SIEG)

Esenzione dall’obbligo di notifica preventiva:

Regolamento (UE) 651/2014 (Regolamento generale di esenzione per categoria) articolo/i: Fare clic qui per immettere testo.

Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di un SIEG

Regolamento (CE) 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia

Notifica preventiva, ai sensi di:

Orientamenti o Linee guida (specificare quali)

Fare clic qui per immettere testo.

oppure, in mancanza di Orientamenti o Linee guida

applicazione diretta del Trattato (TFUE) (specificare articolo)

Fare clic qui per immettere testo.

E’ dubbio se la misura configuri o meno aiuto di Stato (se si è risposto “DUBBIO” ad almeno un criterio). Spiegare.

Fare clic qui per immettere testo.

Aosta, Fare clic qui per immettere testo.

Il Dirigente

1. In presenza di atti la cui complessità richiede lo svolgimento di valutazioni distinte in corrispondenza delle molteplici disposizioni negli stessi contenute (come ad esempio nel caso dei DDL), è necessario compilare una “Scheda tecnica” per ciascuna disposizione o per gruppi omogenei di disposizioni, avendo cura di specificare quali costituiscono oggetto della Scheda. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ad esempio, la modifica dei termini del procedimento, delle sole modalità di presentazione della domanda o della rendicontazione, un aumento non superiore al 20 % della dotazione originaria di un regime di aiuti (si veda art. 4 Reg.(CE) n. 794/2004). [↑](#footnote-ref-2)
3. Se il beneficiario svolge anche altre attività oltre a quella finanziata, esso deve disporre di un meccanismo di contabilità separata, oppure di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi. [↑](#footnote-ref-3)
4. Si ricorda che l’articolo 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) definisce i servizi come “prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione”. [↑](#footnote-ref-4)
5. Cfr nota 4. [↑](#footnote-ref-5)
6. Per criteriAltmarks'intendono le condizioni indicate dalla sentenza della Corte di giustizia (sentenza Altmark del 24 luglio 2003) in base alle quali la compensazione per un servizio d'interesse economico generale non dovrebbe essere considerata aiuto di Stato. In breve:

   i)        l'attività deve essere un servizio d'interesse economico generale e i suoi compiti ed obblighi chiaramente definiti;

   ii)       i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione dei costi del servizio pubblico devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;

   iii)     la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire i costi del servizio nonché un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi (ossia nessuna sovracompensazione); e

   iv)     la compensazione è determinata in base a una *procedura di appalto pubblico* oppure, se tale procedura non ha luogo, la compensazione dell'impresa incaricata dell'esecuzione degli obblighi di servizio pubblico deve essere determinata sulla base di un'analisi dei costi di un'impresa media gestita in modo efficiente. [↑](#footnote-ref-6)
7. Nel caso di misure regionali, la selettività non c’è solo in limitatissimi interventi sulla fiscalità ove le competenze sono locali. [↑](#footnote-ref-7)